

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (DEPARTMENT OF LAW)

Approvato nella seduta del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza in data 23 marzo 2016

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – (Ambito di applicazione).

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Pavia, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza, istituito con Decreto Rettorale n. 1996/2011 del 26 ottobre 2011, avente sede in Pavia, presso il palazzo centrale dell'Università, Strada Nuova, 65.

Art. 2 – (Finalità)

1. Il Dipartimento è istituito all'interno della macroarea di Scienze umanistiche e sociali.
2. L'area scientifico-disciplinare prevalente di competenza del Dipartimento è l'Area 12 – Scienze giuridiche (come da d.m. 29 luglio 2011 n. 336).
3. I settori scientifico-disciplinari, omogenei per fini e per metodo, per i quali il Dipartimento è autorizzato dal Senato Accademico a proporre proposta di chiamata di professori e ricercatori, sono indicati nell'Allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
4. Il Dipartimento:
 - a) promuove e coordina la ricerca scientifica e le attività, anche rivolte all'esterno, a essa correlate o accessorie, rendendo disponibili le strutture, i servizi e le strumentazioni necessarie all'attività di ricerca;
 - b) ha la responsabilità dei Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Dottorato di ricerca, delle Scuole di specializzazione, dei Corsi di Master e di Perfezionamento e dei percorsi abilitanti all'insegnamento e concorre all'organizzazione delle attività didattiche e formative dell'Ateneo, sulla base di quanto specificato al successivo art. 3 del presente regolamento;
 - c) predispose un piano triennale di sviluppo allo scopo di garantire, secondo criteri di razionalità e di efficienza, la sostenibilità dell'offerta formativa e adeguata copertura per le attività di ricerca.

Art. 3 – (Competenze didattiche)

1. Il Dipartimento, sulla base di criteri di razionalità e di efficienza, organizza autonomamente i corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di dottorato di ricerca, le scuole di specializzazione ed i percorsi abilitanti all'insegnamento (tirocinio formativo attivo e percorsi abilitanti speciali) indicati nell'Allegato 2/A, costituente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
2. Il Dipartimento contribuisce con il proprio personale docente quale Dipartimento Associato ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale indicati nell'Allegato 2/C.
3. Il suddetto Allegato 2 si intende integrato dai corsi di Master e dai corsi di perfezionamento annualmente inseriti nella programmazione didattica.

Art. 4 – (Autonomia del Dipartimento)

1. Il Dipartimento ha autonomia organizzativa e gestionale, da esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO II – ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Art. 5 – (Organi del Dipartimento)

1. Sono Organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore;

- b) il Consiglio;
- c) la Giunta;
- d) la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

Art. 6 – (Direttore di Dipartimento – Attribuzioni)

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento.
2. Il Direttore di Dipartimento:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - b) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo e sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti, ove necessario segnalando al Rettore l'opportunità di promuovere l'azione disciplinare;
 - c) per motivi d'urgenza, assume con proprio decreto gli atti di competenza del Consiglio e della Giunta quando non sia possibile una tempestiva convocazione, sottoponendo tali atti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva, da effettuarsi non oltre trenta giorni utili dall'emanazione del decreto;
 - d) esercita tutte le attribuzioni demandategli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo;
 - e) ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, è equiparato al responsabile di struttura;
 - f) nomina, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, il Comitato Tecnico Scientifico ed i Presidenti dei Centri interdipartimentali di ricerca di cui il dipartimento è sede amministrativa;
 - g) istituisce, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, i Centri di Studio di cui il Dipartimento è sede amministrativa, ne nomina gli eventuali organi e ne emana l'eventuale regolamento interno;
 - h) nomina i componenti delle commissioni degli esami di profitto e finali in conformità al Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 7 - (Direttore di Dipartimento – Elezione)

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima convocazione e a maggioranza dei votanti, pari comunque ad almeno un terzo dei voti espressi, nelle convocazioni successive, che devono avere luogo a non meno di tre giorni dalla prima. In caso di indisponibilità di professori di prima fascia o di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta nella seconda convocazione, l'elettorato passivo – in terza convocazione – è esteso ai professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno, con la previsione, in quarta convocazione, del ballottaggio tra i due candidati più votati.
2. I candidati devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Hanno l'elettorato attivo:
 - a) i professori di ruolo e i ricercatori;
 - b) i rappresentanti degli studenti;
 - c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
 - d) i rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca;
 - e) i rappresentanti dei dottorandi.
4. Il procedimento elettorale è disciplinato dall'art. 50 del Regolamento Generale di Ateneo.
5. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. All'atto della nomina, se a tempo definito, deve optare per il regime a tempo pieno.
6. In caso di dimissioni, il Direttore rimane in carica fino all'elezione e alla nomina del nuovo Direttore.
7. Il Direttore designa un Vice-Direttore tra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento. Il Vice-Direttore è nominato con decreto del Rettore e supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Direttore può altresì designare Delegati scelti tra i componenti del Consiglio. La delega può avere a oggetto: a) la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; b) la logistica, i locali, gli impianti e la gestione delle aule per la didattica; c) le autorizzazioni a missioni e alle spese da imputare ai finanziamenti dei singoli docenti; d) la nomina delle

commissioni degli esami di profitto e finali in conformità al Regolamento didattico di Ateneo; e) ogni altra attribuzione che non sia riservata al Consiglio, alla Giunta o alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti. La delega implica la piena responsabilità del Delegato ed esclude la responsabilità del Direttore, salvo che per omesso controllo.

8. Qualora il Direttore di Dipartimento sia un professore di seconda fascia e il Consiglio di Dipartimento debba deliberare sulla chiamata di un professore di prima fascia, il Consiglio è convocato dal Direttore ed è presieduto dal Decano dei Professori di prima fascia.

Art. 8 – (Consiglio di Dipartimento – Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai professori di ruolo, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento. Ne fanno altresì parte i professori straordinari a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 12, Legge n. 230/2005; i titolari di tale posizione che non possiedono l'idoneità nazionale di cui alla predetta legge sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alla carica di Direttore.

2. Fanno inoltre parte del Consiglio:

- a) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo;
- b) una rappresentanza degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca;
- c) una rappresentanza dei titolari degli assegni di ricerca, dei titolari di borse di studio o di contratti di ricerca, comunque finanziati, di durata non inferiore a un anno;
- d) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio di pertinenza del Dipartimento nella misura del 20% del totale delle altre componenti il Consiglio.

3. Le rappresentanze di cui ai punti a), b), c) del comma precedente sono di una unità, più una unità ogni dieci appartenenti alla categoria oltre i primi dieci, fino a un massimo di tre.

4. Le procedure per l'elezione delle rappresentanze di cui al precedente comma 2, l'elettorato attivo e passivo e la durata dei rispettivi mandati sono definite dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 9 – (Consiglio di Dipartimento – Attribuzioni)

1. Il Consiglio coordina, indirizza, programma e verifica l'attività scientifica e didattica del Dipartimento e assume le competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Al Consiglio competono, dal punto di vista organizzativo, le seguenti attribuzioni:

- a) l'elezione del Direttore;
- b) l'approvazione del Regolamento di funzionamento del Dipartimento redatto sulla base dello schema tipo;
- c) il parere sulle proposte di costituzione di una o più Facoltà e l'afferenza alle stesse;
- d) la designazione dei rappresentanti del Dipartimento all'interno del Comitato direttivo delle Facoltà;
- e) la costituzione e la modifica delle Sezioni;
- f) la delega delle funzioni di ordinaria amministrazione alla Giunta;
- g) la proposta al Consiglio di Amministrazione di contratti attivi e convenzioni in deroga al Regolamento di Ateneo;
- h) la proposta di costituzione, nonché l'adesione a o il recesso da Centri di servizio, Centri interdipartimentali di ricerca, Centri di Studio e Centri interuniversitari, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo in materia di costituzione e di funzionamento dei Centri;
- i) la proposta di disattivazione dei predetti Centri;
- l) tutte le altre attività attribuite dalla normativa nazionale e/o di Ateneo.

3. Al Consiglio di Dipartimento competono altresì le seguenti attribuzioni in materia di ricerca scientifica:

- a) la promozione e il coordinamento dell'attività di ricerca;
- b) la valutazione dell'attività scientifica dei docenti anche ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie;
- c) l'attivazione ed il conferimento degli assegni di ricerca;

- d) la proposta al Consiglio di Amministrazione dell'avvio delle procedure di chiamata dei ricercatori e dei professori di ruolo e ogni altra proposta in tema di ricerca, di didattica e di personale docente e tecnico-amministrativo ai fini della programmazione triennale;
- e) la proposta al Consiglio di Amministrazione di chiamata dei professori di ruolo, adeguatamente motivata anche alla luce del giudizio di uno o più autorevoli membri della comunità scientifica internazionale, acquisito secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, e corredata del parere dei docenti del medesimo settore scientifico-disciplinare afferenti ad altri Dipartimenti;
- f) il parere in merito alle richieste individuali di afferenza e alle fusioni con altri Dipartimenti;
- g) l'approvazione della proposta di *budget* anche con l'indicazione delle linee di sviluppo del Dipartimento, che confluirà nel bilancio unico di Ateneo, nonché la stipula delle convenzioni, dei contratti e dei tariffari e il relativo rendiconto;
- h) l'approvazione della stipula di contratti e lo svolgimento di attività di prestazioni di ricerca e di servizio da parte dei docenti a esso afferenti;
- i) la verifica, nel rispetto della libertà di ricerca del singolo docente, della compatibilità dei progetti rispetto alla dotazione di risorse del Dipartimento e la predisposizione della relazione annuale sui progetti di ricerca scientifica;
- l) la definizione dei criteri generali per la utilizzazione dei fondi a disposizione del Dipartimento.

4. Il Consiglio di Dipartimento è inoltre competente, in materia di didattica per:

- a) l'organizzazione degli insegnamenti e delle altre attività necessarie per il conseguimento dei dottorati di ricerca ove presenti;
- b) lo svolgimento delle attività didattiche, mediante risorse umane, logistiche e strumentali, sia dei corsi di cui ha il carico esclusivo o prevalente sia dei corsi di cui concorre a sostenere il carico, d'intesa con altre strutture dell'Ateneo;
- c) la proposta agli organi di governo dell'istituzione, attivazione, modifica o soppressione dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, percorsi abilitanti all'insegnamento, scuole di specializzazione, master e corsi di perfezionamento di competenza, al fine di garantire la più efficiente ed efficace offerta formativa;
- d) il rispetto delle procedure e lo svolgimento delle attività connesse all'accreditamento dei corsi di studio;
- e) la proposta al Senato accademico dell'istituzione dei Consigli didattici di cui all'articolo 30 dello Statuto;
- f) la definizione del numero dei posti nei corsi di studio ad accesso programmato a livello locale e l'organizzazione delle relative prove;
- g) lo svolgimento delle prove di selezione per i posti nei corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale;
- h) la formulazione dei piani di studio e delle conseguenti delibere di attivazione e disattivazione degli insegnamenti;
- i) l'approvazione dei bandi per la copertura di insegnamenti e moduli mediante affidamento o contratto predisposti dai Consigli didattici;
- l) il calendario delle lezioni, degli esami di profitto e degli esami finali;
- m) la cura e lo sviluppo dei rapporti internazionali e dei programmi di mobilità e di scambio degli studenti e dei docenti;
- n) le proposte concernenti il Regolamento didattico di Ateneo, per gli argomenti di sua competenza;
- o) la costituzione di comitati di consultazione, composti da soggetti esterni all'Università qualificati per competenza ed esperienza, che forniscano pareri sull'istituzione di nuovi corsi e sulle modifiche degli ordinamenti didattici.

Art. 10 -- (Giunta di Dipartimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, istituisce la Giunta di Dipartimento, composta, come previsto dall'art. 53 del Regolamento Generale di Ateneo, da:

- Direttore, che la presiede;
- Vice-Direttore;

- n° due Professori Ordinari;
- n° due Professori Associati;
- n° uno Ricercatore Universitario.

2. La Giunta è nominata con decreto rettorale, dura in carica 3 anni e decade automaticamente con la cessazione del Direttore.

3. La Giunta coadiuva il Direttore nel coordinamento delle attività didattiche e scientifiche del Dipartimento ed esercita i poteri di ordinaria amministrazione in materia di:

- a) nomina delle commissioni per premi di laurea o di profitto;
- b) nomina della commissione incaricata dell'organizzazione e dello svolgimento delle prove di ingresso e dei corsi di recupero;
- c) nomina della commissione per l'espletamento della prova di cultura da parte degli studenti stranieri non comunitari;
- d) nomina dei componenti le commissioni d'esame per ottenere la qualifica di avvocato;
- e) nomina dei cultori delle singole materie d'insegnamento.
- f) pratiche relative alle carriere degli studenti.

La Giunta esercita altresì i poteri di istruttoria delegati dal Consiglio in materia di:

- a) costituzione e modifica delle Sezioni;
- b) proposta al Consiglio di Amministrazione di contratti attivi e convenzioni in deroga al Regolamento di Ateneo;
- c) proposta di costituzione nonché adesione a o recesso da Centri interdipartimentali di ricerca e servizio e Centri interuniversitari di ricerca;
- d) proposta di disattivazione di Centri i cui organi siano scaduti e non più rinnovati;
- e) attribuzione delle risorse finanziarie ai singoli docenti;
- f) stipula di contratti e svolgimento di attività di prestazione di ricerca e di servizio da parte dei docenti;
- g) predisposizione della relazione annuale sui progetti di ricerca scientifica;
- h) formulazione dei piani di studio e attivazione e disattivazione degli insegnamenti;
- i) calendari delle lezioni, degli esami di profitto e degli esami finali;
- l) cura dei rapporti internazionali e dei programmi di mobilità e di scambio degli studenti e dei docenti.
- m) gestione e assegnazione degli spazi attribuiti al Dipartimento.

4. Non possono in ogni caso essere delegate dal Consiglio di Dipartimento alla Giunta le attribuzioni in materia di:

- a) programmazione delle attività didattiche e formative e piano di sviluppo triennale;
- b) proposta di avvio delle procedure di chiamata, chiamata e utilizzazione dei posti di professore e ricercatore assegnati al Dipartimento;
- c) approvazione della proposta di *budget* e rendiconto consuntivo.

5. In relazione alle attribuzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente, la Giunta ha in ogni caso poteri di proposta al Consiglio di Dipartimento.

6. Alle sedute della Giunta non possono partecipare soggetti esterni.

Art. 11 – (Commissione Paritetica Docenti-Studenti)

1. Il Consiglio di Dipartimento istituisce una Commissione Paritetica Docenti-Studenti, i cui compiti sono definiti dall'art. 31 dello Statuto e dall'art. 65 del Regolamento Generale di Ateneo.

2. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è composta da sei docenti e da sei studenti. I sei docenti, due per ciascuna fascia, sono nominati dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, in modo da garantire, per quanto possibile, la rappresentatività di ogni classe di laurea. Gli studenti vengono nominati dagli studenti rappresentanti del Consiglio di Dipartimento fra gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.

3. Il Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti è eletto in seno alla Commissione tra i professori di prima fascia, il Vice-Presidente tra gli studenti e il Segretario tra i docenti.

4. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è nominata con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e decade con la cessazione del Direttore di Dipartimento.

TITOLO III – NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 12 – (Sedute del Consiglio di Dipartimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno tre volte all'anno, su iniziativa del Direttore o quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei suoi componenti. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Direttore, il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Vice-Direttore.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo differente *quorum* stabilito dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Le deliberazioni sulle chiamate di professori e ricercatori, sulla valutazione dell'attività didattico-scientifica o aventi a oggetto le persone dei professori o dei ricercatori si svolgono in seduta ristretta ai professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori qualora riguardino i ricercatori, in seduta ristretta ai professori di prima e di seconda fascia qualora riguardino i professori di seconda fascia, in seduta ristretta ai professori di prima fascia qualora riguardino i professori di prima fascia. Per tutte le altre deliberazioni la seduta è allargata a tutte le componenti del Consiglio di Dipartimento, fatte salve le eccezioni specificamente previste dalla normativa vigente.
4. Per la convocazione, il funzionamento delle sedute e la redazione dei relativi verbali si applicano le norme di cui al Titolo III del Regolamento Generale di Ateneo «Funzionamento degli Organi collegiali».

Art. 13 – (Partecipazione di soggetti esterni alle sedute del Consiglio di Dipartimento)

1. Alle sedute del Consiglio di Dipartimento non possono partecipare soggetti esterni, salvo il caso contemplato dal comma 2 del presente articolo.
2. Nell'esercizio delle funzioni di Consiglio Didattico di cui all'art. 30 c. 6 dello Statuto, alle sedute del Consiglio di Dipartimento partecipano, con diritto di voto i docenti non appartenenti al Dipartimento che operino a qualsiasi titolo nei corsi di studio per i quali il Dipartimento svolge le suddette funzioni. In tal caso ai fini della validità della seduta si computano solo i professori di prima e di seconda fascia, i ricercatori, i ricercatori a tempo determinato e i rappresentanti degli studenti.
3. Il Consiglio di Dipartimento può costituire al suo interno Commissioni istruttorie, anche permanenti, individuandone all'atto della costituzione gli ambiti di competenza. Tali Commissioni possono anche avvalersi dell'apporto di soggetti esterni di provata esperienza e competenza.

Art. 14 – (Articolazione interna del Dipartimento)

1. In relazione alla molteplicità di settori scientifico-disciplinari afferenti al Dipartimento e per particolari esigenze di carattere scientifico, nel rispetto dei principi di funzionalità ed economicità di gestione, il Dipartimento può articolarsi in Sezioni.
2. Il Dipartimento resta in ogni caso una struttura unitaria e risponde, per il tramite del suo Direttore, anche dell'operato delle sue eventuali articolazioni interne nei confronti dell'Ateneo e dei terzi.
3. Una Sezione può essere costituita se ad essa aderiscono almeno dieci docenti.
4. L'articolazione in Sezioni, la costituzione di nuove Sezioni o la modifica di quelle esistenti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza dei componenti.
5. Professori e ricercatori possono aderire a una sola Sezione.
6. L'adesione dei docenti alle Sezioni è comunicata al Consiglio di Dipartimento. L'adesione si intende a tempo indeterminato e sussiste fino a quando il docente non dichiara la volontà di recedere, dandone formale comunicazione al Consiglio di Dipartimento.
7. L'articolazione in Sezioni e la composizione delle stesse sono comunicate all'Amministrazione centrale ai soli fini di ricognizione e di verifica del mantenimento della consistenza minima di docenti.
8. Le Sezioni non possono avere autonomia di *budget* e personale tecnico amministrativo formalmente assegnato.
9. Ogni Sezione, nell'ambito della unitarietà del Dipartimento e delle sue finalità e in stretto collegamento funzionale con le altre Sezioni, conserva autonomia nel campo della ricerca.

Art. 15 – (Responsabile di sezione)

1. Ogni Sezione è coordinata da un Responsabile di Sezione, professore di ruolo, la cui carica cessa con la scadenza del mandato del Direttore.
2. Il Direttore del Dipartimento può delegare al Responsabile di Sezione l'esercizio di attività di ordinaria amministrazione, indicando nel relativo provvedimento i limiti e le modalità di tali attività e dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento.
3. Il Responsabile di Sezione è nominato dal Direttore del Dipartimento su proposta non vincolante dei componenti la Sezione. La nomina deve essere comunicata al Consiglio di Dipartimento.
4. I Responsabili di Sezione relazionano e rispondono al Dipartimento dei risultati della propria attività.

Art. 16 – (Segretario amministrativo di coordinamento)

1. Il Segretario amministrativo di coordinamento coadiuva il Direttore di Dipartimento per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile, assumendo, in solido con il Direttore, la responsabilità dei conseguenti atti sui quali necessariamente deve essere consultato e sui quali ha facoltà di proposta.
2. Il Segretario amministrativo di coordinamento partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante e deve essere sentito sulle questioni amministrativo-contabili.

Art. 17 – (Scioglimento)

1. Al Dipartimento afferisce un numero di professori di ruolo e ricercatori non inferiore a 35 unità.
2. Nel caso in cui il numero dei professori di ruolo e ricercatori scenda al di sotto delle 35 unità, si applica quanto disposto all'art. 47, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 18 – (Trasferimento ad altro Dipartimento)

1. I professori e i ricercatori che intendano trasferirsi ad altro Dipartimento debbono presentare apposita istanza al Direttore del Dipartimento di afferenza, al Direttore del Dipartimento presso cui intendono trasferirsi e, per conoscenza, al Rettore.
2. Sulla base del principio del giudizio *inter pares* i Consigli dei due Dipartimenti interessati devono esprimere parere a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio riunito: a) in seduta ristretta ai professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori qualora il parere riguardi ricercatori; b) in seduta ristretta ai professori di prima e di seconda fascia qualora il parere riguardi professori di seconda fascia; c) in seduta ristretta ai professori di prima fascia qualora il parere riguardi professori di prima fascia. Detti pareri dovranno essere motivati ampiamente con riferimento alle modificazioni che il trasferimento comporta sotto il profilo didattico-scientifico e organizzativo-finanziario.
3. Nel caso di parere positivo, il trasferimento è disposto dal Rettore con proprio decreto, sentito il Senato Accademico.
4. In caso di pareri negativi, qualora dalla motivazione del Dipartimento di afferenza non risulti con evidenza l'incidenza essenziale della permanenza del professore o ricercatore a tempo indeterminato ai fini del mantenimento dell'offerta formativa e della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 17 del presente Regolamento, il Rettore, previa delibera del Senato Accademico, può comunque accogliere l'istanza e autorizzare il trasferimento.
5. I trasferimenti di cui ai commi precedenti possono determinare anche trasferimenti di punti organico sulla base delle indicazioni delle specifiche linee guida approvate dagli Organi di governo.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 – (Approvazione del regolamento)

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con Decreto del Rettore.

Art. 20 – (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo, salvo che nel decreto di emanazione non sia diversamente disposto.

Art. 21- (Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge, statutarie e regolamentari in vigore.

ALLEGATO 1 al Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza

Elenco dei settori scientifico-disciplinari, omogenei per fini e per metodo, per i quali il Dipartimento è autorizzato dal Senato Accademico a proporre proposta di chiamata di professori e ricercatori.

A) Settori scientifico-disciplinari rientranti nell'Area scientifico-disciplinare prevalente, Area 12 – Scienze giuridiche (ai sensi del d.m. 29 luglio 2011, n. 336 e del d.m. 30 ottobre 2015 n. 855):

- IUS/01 - DIRITTO PRIVATO
- IUS/02 - DIRITTO PRIVATO COMPARATO
- IUS/03 - DIRITTO AGRARIO
- IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE
- IUS/05 - DIRITTO DELL'ECONOMIA
- IUS/06 - DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
- IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO
- IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE
- IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
- IUS/10 - DIRITTO AMMINISTRATIVO
- IUS/11 - DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO
- IUS/12 - DIRITTO TRIBUTARIO
- IUS/13 - DIRITTO INTERNAZIONALE
- IUS/14 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
- IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
- IUS/16 - DIRITTO PROCESSUALE PENALE
- IUS/17 - DIRITTO PENALE
- IUS/18 - DIRITTO ROMANO E DIRITTI
- IUS/19 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO
- IUS/20 - FILOSOFIA DEL DIRITTO
- IUS/21 - DIRITTO PUBBLICO COMPARATO

B) Altri settori scientifico-disciplinari, omogenei per fini e per metodo, appartenenti ad aree scientifico-disciplinari (ai sensi del d.m. 29 luglio 2011, n. 336, e del d.m. 30 ottobre 2015 n. 855) diverse da quella prevalente, per i quali il Dipartimento è autorizzato dal Senato Accademico a proporre proposta di chiamata di professori e ricercatori in termini di affinità scientifica e di esigenze didattiche:

SECS-P/01, ECONOMIA POLITICA

Si tratta di un settore scientifico-disciplinare (omogeneo per fini e per metodo a quelli inseriti nei corsi di studio organizzati dal Dipartimento) previsto dalle tabelle ministeriali sia per il corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici sia per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, nei cui piani di studio l'insegnamento **Economia politica** è collocato come insegnamento obbligatorio del primo anno di corso in alternativa a quelli del settore scientifico-disciplinare SECS-P/03, Scienza delle finanze. Il settore scientifico-disciplinare in oggetto risulta al momento privo di docenti per cessazione dal servizio di un professore ordinario e di un professore associato.

SECS-P/02, POLITICA ECONOMICA

Si tratta di un settore scientifico-disciplinare che presenta sia sotto il profilo scientifico sia sotto il profilo didattico caratteristiche analoghe al settore scientifico-disciplinare SECS-P/01, Economia politica. Gli insegnamenti del settore in oggetto costituiscono una valida alternativa a quelli del settore scientifico-disciplinare SECS-P/01, Economia politica, nella prospettiva di una eventuale chiamata di un docente che supplisca alla carenza che attualmente interessa l'insegnamento di area economica

previsto dalle tabelle ministeriali per i corsi di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici e magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

SECS-P/03, SCIENZA DELLE FINANZE

Si tratta di un settore scientifico-disciplinare (omogeneo per fini e per metodo a quelli inseriti nei corsi di studio organizzati dal Dipartimento) previsto dalle tabelle ministeriali sia per il corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici sia per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, nei cui piani di studio l'insegnamento **Scienza delle finanze** è collocato come insegnamento obbligatorio del primo anno di corso in alternativa a quelli del settore scientifico-disciplinare SECS-P/01, Economia politica. Nel settore scientifico-disciplinare in oggetto risulta attualmente incardinato un professore di seconda fascia a tempo pieno (prof. Simona Scabrosetti).

SPS/03, STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE

Si tratta di un settore scientifico-disciplinare omogeneo per fini e per metodo a quelli inseriti nei corsi di studio organizzati dal Dipartimento. Il settore scientifico-disciplinare in oggetto risulta al momento privo di docenti per cessazione dal servizio di un professore ordinario.

ALLEGATO 2 al Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza

2/A) Corsi di studio organizzati autonomamente per i quali il Dipartimento di Giurisprudenza si configura come Dipartimento di riferimento:

- 1) Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01);
- 2) Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L 14);
- 3) Corso di laurea interateneo in Scienze del turismo (L 15);
- 4) Corso di laurea magistrale interateneo in Progettazione e gestione dei sistemi turistici mediterranei (LM 49);
- 5) Corso di Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, Giustizia penale e internazionale;
- 6) Corso di Dottorato di ricerca in Diritto privato, Diritto romano e Cultura giuridica europea;
- 7) Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL).

2/C) Corsi di studio per i quali il Dipartimento di Giurisprudenza si configura come Dipartimento associato:

- 1) Corso di laurea in Comunicazione, innovazione, multimedialità (L 20);
- 2) Corso di laurea magistrale in Comunicazione professionale e multimedialità (LM 19);
- 3) Corso di laurea magistrale in Storia d'Europa (LM 84).